



**REGOLAMENTO COMUNALE  
RECANTE NORME E CRITERI  
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI  
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL  
D. LGS.N.36 DEL 31/03/2023**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2023.

## Sommario

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ	3
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	3
<b>CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE</b>	<b>3</b>
ART. 3 – GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE	3
ART. 4 - DESTINATARI	4
ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO	5
ART. 6 – LIMITE SOGGETTIVO ALL'INCENTIVO	5
ART. 7 – DISCIPLINA DELLA QUOTA DEL 20%	6
ART. 8 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO	6
ART. 9 – CENTRALI DI COMMITTENZA	6
<b>CAPO III –INCENTIVO PER LAVORI</b>	<b>8</b>
ART. 10 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI	8
ART. 11 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	8
<b>CAPO IV – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>9</b>
ART. 12 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	9
<b>CAPO V – NORME COMUNI</b>	<b>10</b>
ART. 13 – PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE	10
ART. 14 – ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE	10
ART. 15 – ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ	11
ART. 16 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE	11
ART. 17 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	12
ART. 18 – INFORMAZIONE E CONFRONTO	12
ART.19 – ENTRATA IN VIGORE	12

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs.n.36 del 31.03.2023, (*"Codice dei contratti pubblici"*), d'ora in poi denominato Codice, e disciplina la destinazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, in ordine agli appalti di lavori, servizi e forniture e a valere sugli stanziamenti previsti per le singole e relative procedure di affidamento.

### **ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Gli stanziamenti di cui all'art. 1 integrano il c.d. *"Fondo incentivante per le funzioni tecniche"* di cui al richiamato art. 45 del Codice. Il suddetto fondo è costituito da una percentuale massima del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento di un'opera o lavoro, servizio o fornitura, IVA esclusa, graduata secondo quanto specificato dal successivo articolo 3.

La misura complessiva dell'incentivo è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 4, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota del 80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

3. L'incentivazione delle suddette funzioni tecniche è riconosciuta soltanto per opere o lavori, servizi e forniture che siano stati formalmente approvati. Nel caso di servizi e forniture la disciplina dell'incentivazione è applicabile solo in ordine a quelle prestazioni e forniture previste negli appositi elenchi di cui al D. Lgs 36/2023 per le quali sia obbligatorio nominare il Direttore dell'esecuzione.

4. Il calcolo dell'incentivo viene effettuato per scaglioni con applicazione delle percentuali decrescenti di cui al successivo art. 3.

## **CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE**

### **ART. 3 – GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45, comma 2 del Codice (2% dell'importo dei lavori, servizi e delle forniture) è così graduata tanto in ragione della complessità del procedimento da compiere tanto al fine di prefigurare un effettivo incentivo all'espletamento delle attività riconducibili alla misura di cui trattasi. Detta graduazione, in

relazione ai diversi importi fissati per la determinazione delle soglie di rilevanza europea, è così distinta:

<b>Graduazione della Misura incentivante per Lavori</b>	
Importo posto a base della procedura di affidamento <b>sino a € 215.000,00</b>	<b>Percentuale del 2,0 %</b>
Importo posto a base della procedura di affidamento <b>superiore a € 215.000,00 e sino a € 4.000.000,00</b>	<b>Percentuale del 1,5 %</b>
Importo posto a base della procedura di affidamento <b>superiore a € 4.000.000,00</b> (attualmente € 5.382.000,00)	<b>Percentuale del 1,0 %</b>

<b>Graduazione della Misura incentivante per Servizi e Forniture</b>	
Importo posto a base della procedura di affidamento <b>sino alla soglia di rilevanza europea</b> (attualmente € 215.000,00)	<b>Percentuale del 2,0 %</b>
Importo posto a base della procedura di affidamento <b>superiore alla soglia di rilevanza europea</b> (attualmente € 215.000,00)	<b>Percentuale del 1,0 %</b>

#### ART. 4 - DESTINATARI

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, c. 2, lett. a) del presente Regolamento, la quota del 80% è destinata ad incentivare le attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le seguenti attività:

- a) Responsabile unico del progetto;
- b) Programmazione della spesa per investimenti;
- c) Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- d) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) Redazione del progetto esecutivo;
- g) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) Predisposizione dei documenti di gara;
- j) Direzione dei lavori;
- k) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) Direzione dell'esecuzione;
- n) Collaboratori del direttore dell'esecuzione
- o) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) Collaudo tecnico-amministrativo;
- q) Regolare esecuzione;
- r) Verifica di conformità;
- s) Collaudo statico.

## ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile dell'Area competente (Determinazione), la struttura tecnico amministrativa o "*gruppo di lavoro*" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/fasi e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi III e IV, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile dell'Area competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

## ART. 6 – LIMITE SOGGETTIVO ALL'INCENTIVO

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

## ART. 7 – DISCIPLINA DELLA QUOTA DEL 20%

1. La quota di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 6, comma 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile dell'Area competente di cui all'art. 17;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## ART. 8 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

1. Sono esclusi dalla incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- c) i lavori in amministrazione diretta.

## ART. 9 – CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 4, comma 1.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

## **NEL CASO DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE**

A	Programmazione spese per investimenti (redazione Piano triennale Opere Pubbliche)	5,00%
B	Incaricato/i della redazione del progetto di fattibilità ed esecutivo	15,00%
C	Personale assegnato alla C.U.C.	20,00%
D	Responsabile unico del Progetto	20,00%
E	Incaricato/i della Direzione Lavori	20,00%
F	Incaricato coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10,00%
G	Incaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico, ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione	5,00%
H	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	5,00%
	<b>SOMMANO</b>	<b>100,00%</b>

Ripartizione della quota assegnata al personale della C.U.C.

- Responsabile del servizio 6%
- Responsabile Ufficio Gare 6%
- Responsabile Ufficio Contratti 6%
- Altri collaboratori 1%
- R.U.P. 1%

#### **NEL CASO DI SERVIZI E FORNITURE**

A	Incaricato/i della redazione del capitolati speciale ed elaborati progettuali	10,00%
B	Personale assegnato alla C.U.C.	25,00%
C	Responsabile unico del Progetto	25,00%
D	Incaricato/i della Direzione dell'esecuzione del servizio o della fornitura	30,00%

E	Incaricato della verifica di conformità di esecuzione del contratto	5,00%
F	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	5,00%
	<b>SOMMANO</b>	<b>100,00%</b>

Ripartizione della quota assegnata al personale della C.U.C.

- Responsabile del servizio 8%
- Responsabile Ufficio Gare 7%
- Responsabile Ufficio Contratti 7%
- Altri collaboratori 1%
- R.U.P. 2%

### **CAPO III – INCENTIVO PER LAVORI**

#### **ART. 10 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

#### **ART. 11 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del progetto	15%
Programmazione spesa per investimenti (predisposizione Piano Triennale)	5%



Opere Pubbliche)	
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	10%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione;	5%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dei lavori	10%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo e Regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	5%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## **CAPO IV – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**

### **ART. 12 - – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del progetto	25%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	15%
Redazione del progetto (livello unico)	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%
Regolare esecuzione	5%

Verifica di conformità	5%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## **CAPO V – NORME COMUNI**

### **ART. 13 – PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile dell'Area competente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile dell'Area competente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile dell'Area competente al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

### **ART. 14 – ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### ART. 15 – ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

#### ART. 16 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art.120, comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al comma 5.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al comma 5.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della

direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### ART. 17 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile dell'Area competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

3. Ai fini della liquidazione il responsabile dell'Area competente predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato

4. La proposta di liquidazione dell'incentivo è trasmessa al Segretario Comunale che, a campione, verifica che le attività incentivate siano state svolte nei termini prestabiliti; che non vi siano stati aumenti di spesa; che non sia stato promosso contenzioso avverso gli atti di gara (in tal caso le relative liquidazioni saranno sospese sino al definitivo accertamento della legittimità degli atti); che lavori, opere, servizi e forniture siano stati, rispettivamente, realizzati e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dal capitolato di appalto e dal contratto.

#### ART. 18 – INFORMAZIONE E CONFRONTO

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 358 del 18.07.2013.

#### ART.19 – ENTRATA IN VIGORE



1. Il presente regolamento entra in vigore al decorrere dell'efficacia della deliberazione con la quale il medesimo regolamento viene approvato.

2 . Il presente regolamento si applica alle fattispecie disciplinate ed approvate, ai sensi dell'art.2, comma 1 successivamente alla data del 01/07/2023.